



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2052 DEL 28/12/2023

ADUNANZA N. 212

LEGISLATURA XI

PROT. N. 2172

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: FILIPPO SALTAMARTINI

STRUTTURA PROPONENTE: AGENZIA REGIONALE SANITARIA

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento Regionale relativo ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 36/98. Modifica della DGR 827/13 e revoca della DGR 1236/21

Il giorno 28 dicembre 2023, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Filippo Saltamartini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Aggiornamento del Regolamento Regionale relativo ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 36/98. Modifica della DGR 827/13 e revoca della DGR 1236/21.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal *Settore Sistema Integrato delle Emergenze* dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del *Settore Sistema Integrato delle Emergenze* e del Dirigente del *Settore Autorizzazioni e Accreditazioni* e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore dell'*Agenzia Regionale Sanitaria*;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del Regolamento Regionale relativo ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 36/98, approvato con DGR 827/13;
- di sostituire, nel suddetto Regolamento Regionale, l'Allegato A "Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario" e l'Allegato C "Individuazione della tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e delle professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare" con l'Allegato A al presente atto, di cui ne forma parte integrante;
- di revocare la DGR 1236/21 avente ad oggetto "Modifica art. 6 par. 6.1 'Logo regionale dei mezzi di soccorso' della DGR 827/2013 avente ad oggetto 'Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)''.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 36/98, avente ad oggetto “Sistema di emergenza sanitaria”.
- DGR n. 1405 del 19/06/2001, avente ad oggetto “Formazione e aggiornamento degli operatori del sistema di emergenza sanitaria: percorsi formativi per le figure professionali sanitarie e non sanitarie del sistema per l'emergenza sanitaria della Regione Marche”.
- DGR n. 1004 del 15/06/2009 avente ad oggetto “L.R. n. 36/98 art. 10 bis e L.R. 20 giugno 2003 art. 3 comma 2 – Approvazione direttiva e schema per il convenzionamento per le attività di trasporto connesse a prestazioni sanitarie”.
- DGR n. 735 del 20/05/2013, avente ad oggetto “Riorganizzazione della rete territoriale dell'emergenza-urgenza”.
- DGR n. 827 del 04/06/2013, avente ad oggetto “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale e concernente: Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36”.
- DGR n. 139 del 22/02/2016, avente ad oggetto “Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 147/2013”.
- DGR n. 301 del 29/03/2017, avente ad oggetto “DGR n. 292/2012: L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 – Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione”.
- Legge n. 116 del 04/08/21, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”.
- DGR n. 1236 del 18/10/21, avente ad oggetto “Modifica art. 6 par. 6.1 ‘Logo regionale dei mezzi di soccorso’ della DGR 827/2013 avente ad oggetto ‘Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)’”.
- L.R. n. 19/22, avente ad oggetto “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Decreto del Ministero della Salute del 16/03/23, avente ad oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116”.
- DGR n. 709 del 25/05/2023, avente ad oggetto “Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legislativa concernente “Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025. Salute, sicurezza e innovazione per i cittadini marchigiani””.
- Deliberazione Assembleia Legislativa n. 57 del 09/08/2023, avente a oggetto “Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025. Salute, sicurezza e innovazione per i cittadini marchigiani”.

Motivazione

Con DGR n. 827 del 04 giugno 2013 sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali necessari per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

trasporto sanitario di cui alla legge regionale n. 36 del 30 ottobre 1998, concernente il Sistema di emergenza sanitaria.

In particolare, all'Allegato A vengono specificati i requisiti necessari e vincolanti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario.

A distanza di 10 anni dall'approvazione della suddetta DGR 827/13, molti dei requisiti ivi presenti comportano, ad oggi, dei limiti operativi, organizzativi e funzionali che risultano anacronistici e, in alcuni casi, non più applicabili rispetto a un variato assetto del sistema di trasporto sanitario, a una marcata innovazione e mutamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche di supporto e a variate condizioni logistico-funzionali al contorno.

Tale obsolescenza normativa è stata anche rappresentata, su più tavoli di lavoro e sedi istituzionali, dai principali stakeholders del settore: personale sanitario afferente al SET 118 delle varie AA.SS.TT., commissioni di autorizzazione e accreditamento al trasporto sanitario, rappresentanze delle reti associative delle OdV, ditte fornitrici di settore (automezzi, presidi, apparecchiature elettromedicali, etc.).

A tal fine, con DGR n. 653 del 30/05/22 – "Deroghe temporanee all'Allegato A della DGR 827/2013" è stato dato mandato al Settore Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS Marche di predisporre la documentazione tecnica e gli atti necessari per la revisione e l'aggiornamento complessivo della DGR 827/13.

Conseguentemente, il Settore Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS Marche con nota prot. n. 0006560/06/06/2022|R_MARCHE|ARS|SIE|P ha richiesto all'ASUR Marche di indicare i nominativi, afferenti ai differenti profili professionali coinvolti a vario titolo nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza territoriale nonché al servizio prevenzione e protezione, da inserire nell'apposito gruppo di lavoro costituendo.

L'ASUR ha provveduto a fornire debito riscontro con nota prot. n. 25862|ASUR|DG|P del 22/07/2022, integrando poi i nominativi trasmessi in prima istanza con quello della Dott.ssa Palma Morosi, infermiera afferente alla C.O. 118 Ancona.

Il Dirigente del Settore Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS Marche ha affidato il coordinamento del gruppo di lavoro all'Ing. Domenico Paccone, funzionario tecnico specialistico afferente al medesimo Settore ARS.

Il gruppo di lavoro è, pertanto, così costituito:

Nominativo	Ruolo	Ente di appartenenza
Ing. Domenico Paccone	Funzionario tecnico specialista (<i>coordinatore gruppo di lavoro</i>)	ARS Marche
Ing. Paolo Fagioli	Servizio Prevenzione e Protezione	AST PU
Dott. Gabriele Lani	Coordinatore PoTES	AST PU
Dott. Alessandro Bernardi	Direttore C.O. 118 Pesaro	AST PU
Dott. Antonio Pierucci	Dirigente Medico C.O. 118 Ancona	AST AN
Dott.ssa Palma Morosi	Infermiera C.O. 118 Ancona	AST AN
Sig. Paolo Marasca	Operatore Tecnico C.O. 118 Ancona	AST AN
Dott. Ermanno Zamponi	Direttore C.O. 118 Macerata	AST MC
Sig. Stefano Cannella	Operatore Tecnico C.O. 118 Piceno	AST AP
Dott.ssa Sabrina Marozzi	Infermiera C.O. 118 Piceno	AST AP

In data 20/09/22 il coordinatore convoca il gruppo di lavoro in prima seduta, illustrando obiettivi e metodologia di lavoro, identificando 3 macro-items operativi:

revisione requisiti di autorizzazione (All. A);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. revisione requisiti di accreditamenti (All. B);
3. revisione percorsi e flussi procedurali.

Il gruppo di lavoro procede, dunque, in successive sedute, alla disamina dei macro-items di cui sopra, secondo il seguente calendario di incontri:

Anno	Data
2022	20 Settembre, 18 e 28 Ottobre, 22 Novembre, 20 Dicembre
2023	23 Gennaio, 14 Febbraio, 07 e 24 Marzo, 07 e 21 Aprile, 10 e 19 Maggio, 12 e 28 Giugno, 11 e 31 Ottobre

Con l'incontro del 14/02/23 il gruppo di lavoro termina la prima redazione dei nuovi requisiti di autorizzazione e conviene nell'opportunità di condividere una preliminare analisi di confronto con le reti associative ANPAS, CRI e Confraternita Misericordie, principali stakeholders regionali nell'ambito del trasporto sanitario.

Con prot. n. 0008056|23/03/2023|R_MARCHE|ARS|SIE|A vengono acquisite agli atti le relative evidenze prodotte dalle reti associative di cui sopra, da cui il gruppo di lavoro procede a una revisione sistematica dei requisiti, avvallando ovvero rigettando le istanze presentate.

Con successiva fase di scambio interlocutorio vengono ricondivisi con le reti associative i requisiti così come revisionati, rilevando ulteriori ultime osservazioni di merito, poi rianalizzate sino ad assestamento definitivo dei nuovi requisiti di autorizzazione all'esercizio. Nelle sedute del gruppo di lavoro di Maggio e Giugno 2023 sono stati, infine, revisionati i requisiti di accreditamento, di cui all'allegato B della DGR 827/13, e i percorsi e flussi procedurali, di cui agli artt. 2-6 della medesima DGR.

La modifica di questi ultimi si è resa necessaria anche a fronte del mutato assetto organizzativo del SSR, con la soppressione dell'ASUR prevista dalla L.R. 19/22, la quale aveva il compito istituzionale della verifica e accertamento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, così come regolamentato agli artt. 26 e 26bis della L.R. 36/98.

Al fine di mantenere e garantire la massima uniformità e omogeneità operativa su tutto il territorio regionale nella conduzione delle attività di verifica e accertamento dei requisiti, si è valutata l'opportunità di revisionare i flussi procedurali, prevedendo la costituzione di un nucleo regionale unico con tali funzioni.

La previsione è quella di istituire un Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale per il Trasporto sanitario (GAART), in piena analogica strutturale, organizzativa e funzionale al GAAR, costituito con DGR 522/18, in linea con quanto previsto all'art. 9 della L.R. 21/16, e destinato alle attività di verifica dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

La ristrutturazione dei percorsi di autorizzazione e accreditamento al trasporto sanitario e la revisione delle articolazioni organizzative coinvolte in tali processi, comporta inevitabilmente la modifica degli artt. 2-6 della DGR 827/13, ma soprattutto la revisione degli artt. 9, 26 e 26bis della L.R. 36/98.

A tal riguardo, il Settore Sistema Integrato delle Emergenze e il Settore Autorizzazioni e Accreditamenti hanno valutato l'opportunità di diversificare e disgiungere i percorsi di approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione rispetto a quelli inerenti ai requisiti di accreditamento e ai nuovi percorsi e flussi procedurali. Tale scelta tiene conto dell'obiettivo previsionale già assunto dalla Giunta Regionale per la revisione complessiva

L.R. 36/98, così come previsto nel PSSR 2023-2025, approvato con deliberazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'Assemblea Legislativa n. 57/2023, nonché nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Agenzia Regionale Sanitaria, approvato con DGR 1439/23, in cui si assegna al Direttore dell'ARS Marche l'obiettivo di revisione strutturale del modello di funzionamento del sistema di emergenza-urgenza regionale.

In virtù di quanto sopra, si è, pertanto, ritenuto opportuno procedere preliminarmente all'approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione, previo parere della competente Commissione assembleare, così come previsto all'art. 9 della L.R. 36/98.

Con l'adozione dei nuovi requisiti di autorizzazione si consente, intanto, di allineare gli asset tecnologici, organizzativi e funzionali del sistema di trasporto sanitario, cristallizzati a un panorama di contesto fermo al 2013, ai più recenti indirizzi ministeriali, alle evoluzioni normative nazionali e regionali, ai variati protocolli d'intervento e alle innovazioni tecniche dei veicoli e degli allestimenti sanitari dei mezzi.

Il gruppo di lavoro ha, dunque, proceduto a un ultimo incontro di revisione finale e approvazione dei requisiti di autorizzazione, tenutosi in data 11 Ottobre 2023. A seguire, sono state convocate le reti associative, in data 31 Ottobre 2023, per procedere con un'ulteriore ricondivisione dei requisiti approvati. In seno a tale incontro sono state proposte residuali integrazioni/modifiche, oggetto di concertazione e parziale accoglimento, come da verbale approvato e sottoscritto (rif. nota. ID n. 31324562|10/11/2023|SIE).

Alla luce delle evidenze di cui sopra, con il presente atto si propone di aggiornare il Regolamento Regionale relativo ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 36/98, approvato con DGR 827/13, sostituendo l'Allegato A "Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario" e l'Allegato C "Individuazione della tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e delle professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare".

Si riportano, di seguito, alcune delle principali modifiche/integrazioni che sono state introdotte con i nuovi requisiti di autorizzazione rispetto a quelli di cui al Regolamento approvato con DGR 827/13, oltre alla profonda rivisitazione formale ed espositiva che è stata fatta per i contenuti ivi riportati.

1. MEZZI DI TRASPORTO

Per ciascun veicolo è stato assegnato un acronimo di riconoscimento: MED, AALS, ABLs, SPEC, TRA, DIS, POR, per facilitare l'identificazione e la caratterizzazione della tipologia dei mezzi sottoposti ad autorizzazione e deputati al trasporto sanitario.

Sono stati introdotti i veicoli di soccorso a uso speciale [SPEC], al fine di coprire il vulnus sussistente nella DGR 827/13 relativo a tutti quei potenziali mezzi di soccorso su gomma (omologati dalla motorizzazione civile) non rientranti nelle categorie di ambulanze di soccorso (AALS e ABLs) e automedica.

È stato rimosso l'autoveicolo ordinario per trasporti, in quanto si è ritenuto non opportuno continuare a sottoporre ad autorizzazione al trasporto sanitario comuni autovetture, per le quali è sufficiente l'omologazione della motorizzazione civile.

Si è ritenuto opportuno identificare un limite massimo di esercizio anche per le ambulanze da trasporto [TRA] e per gli autoveicoli attrezzati per il trasporto disabili [DIS], fissato a 20 anni e/o 500.000 km.

2. DOTAZIONE MEZZI

È stata totalmente ristrutturata la rappresentazione espositiva della dotazione dei mezzi, al fine di garantire una maggior leggibilità e fruibilità delle informazioni ivi contenute,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

predisponendo una tabella a matrice ove in colonna sono state riportate le differenti tipologie di mezzi, mentre su ogni riga si è indicato uno specifico presidio, attrezzatura, dotazione.

Per i mezzi di soccorso è stato rimosso il requisito relativo alla presenza di radio veicolari/portatili, in quanto l'utilizzo di tali dotazioni è vincolato ai rapporti di convenzionamento con il SSR, che sono disgiunti e comunque successivi rispetto alla fase di autorizzazione all'esercizio.

Per le ambulanze di soccorso (AALS e ABLs) è stato rimosso il vincolo della "barella pieghevole con possibilità di fissaggio di emergenza fornita di cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento", a seguito di approfondimenti e valutazioni in termini di gestione del rischio clinico associato, di fruibilità e logistica operativa a bordo del mezzo, ma anche in relazione agli importanti limiti di mercato nonché ai maggiori costi indotti da una specifica tecnica esclusiva della Regione Marche.

Sempre per le ambulanze di soccorso (AALS e ABLs) il requisito inerente alla sedia per il trasporto dei pazienti è stato vincolato alla presenza di sistema cingolato scendiscale, nell'ambito delle valutazioni sulla sicurezza per operatori e paziente.

Per le ambulanze di soccorso e non (AALS, ABLs, TRA) i n. 2 posti seduti sono stati meglio dettagliati in termini di n. 2 sedili, dotati di poggiatesta, con relative cinture di sicurezza, a fronte di specifiche valutazioni sia in ambito di sicurezza che per una maggior aderenza al quadro normativo europeo.

È stata introdotta, inoltre, la presenza obbligatoria del defibrillatore semi-automatico (DAE) anche a bordo di tutte le ambulanze da trasporto, coerentemente con quanto previsto dal recente Decreto del Ministero della Salute del 16/03/23.

Per i mezzi di soccorso avanzato (MED e AALS) è stato specificato che la presenza di sistemi di teletrasmissione del tracciato ECG non rientra più tra i requisiti di minima, come era nella DGR 827/13, in quanto questa è associata ai successivi eventuali rapporti di convenzionamento/affidamento con il SSR.

Sono state, poi, più in generale, riviste/detagliate le dotazioni, le quantità e la tipologia di presidi sanitari, consumabili, attrezzature (paragrafo "5. Requisiti minimi dei materiali e presidi"), caratterizzandole e diversificandole per ciascuna tipologia di mezzo, anche in relazione alle evoluzioni normative nazionali e regionali e ai variati protocolli d'intervento. Valutazione analoga e relative modifiche/integrazioni sono state effettuate anche in merito alle caratteristiche, specifiche e dotazioni dei veicoli (paragrafi "2. Requisiti minimi del veicolo" e "3. Requisiti minimi dell'allestimento").

Si precisa che per alcuni requisiti il vincolo di applicabilità è stato limitato solamente ai veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore della presente DGR, al fine di non creare problemi all'atto della ricertificazione di mezzi già in esercizio.

3. LOGHI E LIVREE

Per il logo dei mezzi di soccorso dell'emergenza territoriale si è ricalcato quanto già previsto con DGR 1236/21, che viene interamente revocata con la presente DGR. Si è, inoltre, precisato che il logo dell'Emergenza Sanitaria non prevede l'indicazione della Centrale Operativa 118 di riferimento, che può comunque essere eventualmente apposta sino alla ridefinizione del modello di funzionamento del sistema di emergenza-urgenza regionale.

Per i mezzi di soccorso (MED, AALS, ABLs) è stata prevista la presenza di apposito logo indicante la geolocalizzazione GPS dei veicoli.

È stato, inoltre, rivisitato graficamente il logo dei mezzi di trasporto sanitario.

L'apposizione dei nuovi loghi è stata vincolata ai mezzi di nuova immatricolazione e/o autorizzazione, onde evitare inutili sprechi di risorse per adeguare i veicoli già in esercizio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Da ultimo, è stato declinato in maniera puntuale il layout grafico dell'identificativo del numero di autorizzazione all'esercizio che deve essere esposto su ciascun veicolo autorizzato.

In appendice all'Allegato A sono, infine, stati riportati appositi render grafici, atti a identificare in modo univoco tipologia, posizione e dimensioni dei loghi da apporre sulle varie tipologie di mezzi.

4. EQUIPAGGI

Si è provveduto a fondere e rielaborare quanto previsto nella DGR 827/13 al paragrafo "2. Equipaggi" e all'Allegato C "Individuazione della tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e delle professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare", così da avere una visione d'insieme più chiara ed esplicativa dei requisiti inerenti agli equipaggi, in relazione alla tipologia di mezzi e di pazienti da trasportare.

In particolare, in relazione alla tipologia di paziente, è stata dettagliata in maniera più puntuale la relativa tipologia di mezzo necessario, laddove, invece, all'Allegato C della DGR 827/13 si ricorreva a indicare genericamente il mezzo "Ambulanza", non associabile in maniera univoca a nessuna delle categorie di veicoli riportate al paragrafo "1. Mezzi di trasporto".

5. DIVISE

È stato introdotto un nuovo paragrafo riportante alcuni elementi vincolanti circa l'utilizzo delle divise di servizio, sia in termini di aderenza alle normative sulla sicurezza che in relazione alla tipologia e alla modalità di utilizzo delle stesse.

6. INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Sono state ampliate e maggiormente dettagliate le caratteristiche strutturali, logistiche e tecnologiche relative alle sedi operative.

È stata introdotta una specifica sezione riguardante le sedi operative di sosta permanente h12/h24.

Si è provveduto a dare maggior evidenza circa gli adempimenti da rispettare in termini di prevenzione e protezione dei rischi.

Da ultimo, è stato maggiormente focalizzato l'ambito dei sistemi di telecomunicazione da garantirsi.

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 1700 del 20/11/2023 ha richiesto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. n. 36/98, il preventivo parere della competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione.

La IV Commissione Consiliare si è espressa nella seduta n. 128 del 18/12/2023 con parere n. 162/2023 *"favorevole con le seguenti osservazioni all'Allegato A "Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario":*

- a) *nel paragrafo "2. Dotazione mezzi", nel secondo capoverso dopo le parole "convenzioni stipulate" aggiungere il seguente periodo "anche in considerazione di quanto previsto dalle "best practices" tecniche di cui alla norma UNI 1789 e altre eventuali norme tecniche armonizzate e, per il soccorso territoriale in regime di emergenza-urgenza, nell'ambito di quanto disciplinato dal Sistema di Emergenza Territoriale della Regione Marche";*
- b) *nel paragrafo "2. Dotazione mezzi", nella parte relativa a "3 Requisiti minimi all'allestimento", al requisito 3.20, nella prima colonna dopo le parole "aspirazione*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- fisso” aggiungere le parole “dotato di presa vuoto,”;*
- c) nel paragrafo “2. Dotazione mezzi”, nella parte relativa a “3 Requisiti minimi dell’allestimento”, il requisito 3.21 è soppresso;*
 - d) nel paragrafo “2. Dotazione mezzi”, nella parte relativa a “5 Requisiti minimi dei materiali e presidi”, dopo il requisito 5.5.17 aggiungere il requisito “Sistema di ventilazione per C-PAP” da prevedersi solo per il mezzo MED;*
 - e) nel paragrafo “4. Equipaggi”, nel quarto capoverso, nella tabella della lettera b), al punto 3, nella colonna “Tipologia di paziente” dopo le parole “applicazione di protocolli” aggiungere le parole “e/o procedure clinico assistenziali”;*
 - f) nel paragrafo “4. Equipaggi”, nella parte relativa a “Vincoli di età” dopo la tabella aggiungere il seguente periodo “Per personale con età compresa tra 16 e 18 anni è contemplata la possibilità di impiego a bordo dei mezzi TRA e DIS con ruolo di mero osservatore aggiuntivo all’equipaggio previsto al presente paragrafo, su diretta autorizzazione e responsabilità del rappresentante legale dell’OdV/ditta/società, coerentemente con quanto disciplinato dal panorama legislativo di settore e da eventuali regolamentazioni interne”.*

Le osservazioni sono state condivise e recepite.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale di deliberare quanto disposto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

L’Allegato A al presente sostituisce gli Allegati A e C della DGR n. 827/13.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Domenico Paccone

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Andrea Fazi

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTI

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Sistema Integrato delle Emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente del Settore

Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria

Flavia Carle

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario.





Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

1. MEZZI DI TRASPORTO

1.1. AUTOMEDICA [MED]

Automezzo con caratteristiche strutturali definite dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 05/11/96.

È utilizzata per il trasporto di personale sanitario e delle attrezzature definite al successivo paragrafo 2, necessari per il sostegno avanzato alle funzioni vitali, a supporto di ambulanze prive di personale medico.

1.2. AMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATO [AALS]

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. n. 553/1987 e ss.mm.ii. o con il "tipo A1" previsto al D.M. n. 487/97.

Le ambulanze devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato, coerentemente all'omologazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile.

È dotata delle attrezzature definite al successivo paragrafo 2, necessarie per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti critici.

1.3. AMBULANZA DI SOCCORSO [ABLS]

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. n. 553/1987 e ss.mm.ii. o con il "tipo A1" previsto al D.M. n. 487/97.

Le ambulanze devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato, coerentemente all'omologazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile.

È dotata delle attrezzature definite al successivo paragrafo 2, necessarie per il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici.

1.4. VEICOLI DI SOCCORSO A USO SPECIALE [SPEC]

Veicoli su gomma a uso speciale, omologati dalla motorizzazione civile, destinati in maniera esclusiva per emergenza sanitaria, per l'intervento rapido di soccorso sanitario, per il monitoraggio e/o il trattamento dei pazienti e per il trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo.

Sono dotati delle attrezzature di minima definite al successivo paragrafo 2 e di quelle ulteriori ritenute necessarie, in sede di autorizzazione, in relazione alla loro destinazione d'uso e in analogia alle finalità funzionali degli altri mezzi di soccorso MED, AALS, ABLS.

Non possono essere autorizzati come mezzi SPEC i veicoli MED, AALS, ABLS declassati per raggiungimento dei limiti di cui al successivo paragrafo 2.

1.5. AMBULANZA DA TRASPORTO [TRA]

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "B" previsto dal D.M. n. 553/1987 e ss.mm.ii.

Le ambulanze devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato, coerentemente all'omologazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile.

È dotata delle attrezzature definite al successivo paragrafo 2, idonee per il trasporto di pazienti non critici.

1.6. AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI [DIS]

Automezzo di categoria M1, così come previsto all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii., dotato di attrezzature per il sollevamento e il trasporto di almeno una carrozzina disabili.

Dispone di almeno un altro sedile per un accompagnatore oltre a quello del conducente.

È dotato delle attrezzature definite al successivo paragrafo 2.



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

1.7. AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PLASMA E ORGANI [POR]

Automezzo di categoria M1, così come previsto all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii., che possieda le caratteristiche strutturali definite dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/09/08.

È dotato delle attrezzature definite al successivo paragrafo 2.

Allegato A	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

2. DOTAZIONE MEZZI

Le dotazioni di seguito indicate caratterizzano gli allestimenti e il materiale minimo necessari per l'autorizzazione all'esercizio.

Le effettive dotazioni da prevedersi per ogni tipologia di mezzo saranno oggetto di specifiche regolamentazioni, sotto forma di check-list, nell'ambito delle rispettive singole convenzioni stipulate, anche in considerazione di quanto previsto dalle "best practices" tecniche di cui alla norma UNI EN 1789 e altre eventuali norme tecniche armonizzate e, per il soccorso territoriale in regime di emergenza-urgenza, nell'ambito di quanto disciplinato dal Sistema di Emergenza Territoriale della Regione Marche.

		MED	AALS	ABLS	TRA	DIS	POR	SPEC
1	REQUISITI DI ESERCIZIO							
1.1	anni di immatricolazione	7	7	7	20	20	7	-
1.2	chilometraggio	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000
2	REQUISITI MINIMI DEL VEICOLO							
2.1	Predisposizione impiantistica per sistema radio RT veicolare. <i>(N.B.: la presenza di sistemi radio RT veicolari e radio portatili non rientra tra i requisiti minimi di autorizzazione ed è regolata dal sistema di convenzionamento regionale per l'emergenza 118)</i>	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.2	sistema di telefonia cellulare dedicato con vivavoce veicolare o auricolare	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2.3	faro esterno a tetto di tipo brandeggiabile (*)	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.4	faro estraibile di servizio a luce bianca	SI	SI	SI	SI	SI	SI	n.a.
2.5	torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui sopra	SI	SI	SI	SI	SI	SI	n.a.
2.6	torce/fiaccole da segnalazione	2	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.
2.7	fumogeni	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Allegato A	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

2.8	estintore da almeno 2 kg approvato dal Ministero dell'Interno, alloggiato/i con opportuni sistemi di fissaggio, a norma di legge e certificati	1	2 (di cui 1 nel vano sanitario)	2 (di cui 1 nel vano sanitario)	2 (di cui 1 nel vano sanitario)	1	1	1
2.9	dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge	SI	SI	SI	SI	n.a.	SI	SI
2.10	cicalino retromarcia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (laddove previsto)
2.11	sensori di parcheggio posteriori (*)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	n.a.
2.12	attrezzatura da scasso, comprensiva almeno dei seguenti strumenti: piede di porco, tronchese, corda da traino	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.13	segni distintivi esterni a norma di legge	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2.14	loghi come previsti ai successivi paragrafi e comunque correlati ai rapporti di convenzionamento in essere	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2.15	indicazione (loghi e nome) dell'Ente titolare dell'autorizzazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2.16	identificazione esterna sui 4 lati del mezzo con il logo "trasporto disabili"	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	SI	n.a.	n.a.
2.17	sistema ABS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	n.a.
2.18	sistema di controllo elettronico della stabilità	SI	SI	SI	SI (*)	SI (*)	SI	n.a.
2.19	set di pneumatici invernali e catene da neve	SI	SI	SI	SI	SI	SI	n.a.
2.20	vetratura vano sanitario oscurata (per almeno i 2/3 della superficie)	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3	REQUISITI MINIMI DELL'ALLESTIMENTO							
3.1	strutture vano guida e sanitario integre, ai fini della sicurezza, e superfici accessibili igienizzabili, rivestimenti interni, paratie, finestratura e sportelloni a norma di legge	SI	SI	SI	SI	SI	SI	n.a.

REGIONE MARCHE 		Allegato A
		Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

3.2	sedili in materiale sanificabile o dotati di apposite coperture	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3.3	maniglione longitudinale e maniglioni in corrispondenza degli accessi al vano sanitario	n.a.	SI	SI	SI	SI	n.a.	n.a.
3.4	pedana laterale	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3.5	impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo	SI	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3.6	doppia batteria da almeno 80 Ah ciascuna, con batteria supplementare di tipo AGM	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.7	sistema di avviamento d'emergenza tipo parallelo (*)	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.8	prese 12V, di cui almeno 1 da 15A (dotazione minima)	3	4	4	2	n.a.	2	n.a.
3.9	prese 220V (dotazione minima)	3	4	4	n.a.	n.a.	1	n.a.
3.11	n. 1 presa per termoculla	n.a.	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.11	n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita o in alternativa con espulsione automatica all'accensione del quadro	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	SI	n.a.
3.12	inverter 12/220V, minimo 1200 Watt (*) onda sinusoidale pura, con dispositivo caricabatteria da 16 Ah	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	SI	n.a.
3.13	illuminazione a luce bianca	SI	SI	SI	SI	SI	SI (nel vano di carico)	n.a.
3.14	n. 1 faretto orientabile	n.a.	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.15	luce azzurra di riposo notturna	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3.16	impianto di climatizzazione	SI	SI, con evaporatore e impianto indipendente	SI, con evaporatore e impianto indipendente	SI, con evaporatore e impianto indipendente	SI, idoneo alla climatizzazione e dell'intero veicolo (*)	SI	n.a.

Allegato A	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

			per il vano sanitario	per il vano sanitario	per il vano sanitario			
3.17	impianto di ventilazione ed estrazione forzata dell'aria in grado di garantire almeno 20 ricambi aria/ora (* nota relativa al solo requisito dei ricambi/ora)	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3.18	impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario a veicolo fermo connesso a 220V, dotato di termostato (* nota relativa al solo requisito del termostato)	n.a.	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.19	impianto di distribuzione ossigeno con minimo n. 2 prese con relativo flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola	n.a.	SI con n. 1 presa aggiuntiva dotata di connettore ad alti flussi per C-PAP (da almeno 25 l/min)	SI con n. 1 presa aggiuntiva dotata di connettore ad alti flussi per C-PAP (da almeno 25 l/min)	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3.20	sistema di aspirazione fisso dotato di presa vuoto, con contenitore di raccolta secreti monouso da almeno 500 ml + prolunga + raccordo	n.a.	SI	SI	SI (o in alternativa aspiratore portatile)	n.a.	n.a.	n.a.
3.21	n. 1 sfigmomanometro (bracciale adulto e pediatrico)	n.a.	SI (in alternativa integrato sul monitor multiparametrico)	SI (in alternativa integrato sul monitor multiparametrico, laddove presente)	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3.22	attacchi portaflebo antiurto ed antioscillazione	n.a.	2	2	1	n.a.	n.a.	n.a.

Allegato A	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

3.23	opportuni sistemi di fissaggio, a norma di legge e certificato, per alloggiamento e connessione di: 1) monitor-defibrillatore; 2) ventilatore polmonare; 3) aspiratore medico-chirurgico; 4) pompa infusione. Per le attrezzature di cui ai punti 1, 2 e 3, il sistema di fissaggio deve prevedere debito meccanismo di sgancio rapido.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	SI (ove previsto, in relazione alla destinazione d'uso)
3.24	n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento su piano traslabile, a norma di legge (* nota relativa al solo requisito del piano traslabile)	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3.25	n.1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale, dotata di adeguato fermo di bloccaggio a norme di legge e certificato	n.a.	SI, con sistema cingolato scendiscale	SI, con sistema cingolato scendiscale	SI	SI	n.a.	n.a.
3.26	almeno n. 1 sedile testa paziente in contromarcia, dotato di poggiatesta, con relative cinture di sicurezza	n.a.	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.27	almeno n. 2 sedili, dotati di poggiatesta, con relative cinture di sicurezza	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
3.28	pavimentazione a tenuta stagna in materiale antiscivolo	n.a.	SI	SI	SI	SI	n.a.	n.a.
3.29	almeno 1 porta laterale scorrevole e 1 porta posteriore	n.a.	SI	SI	SI	SI	n.a.	n.a.
3.30	finestra di comunicazione nella parete divisoria tra vano guida e vano sanitario; laddove presente una porta di comunicazione, deve essere previsto apposito sistema che ne assicuri la chiusura	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.

Allegato A	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

	durante la marcia del veicolo e ne impedisca l'apertura accidentale (* nota relativa al solo requisito della porta di comunicazione)							
3.31	porta di accesso al posto disabili con altezza minima, di 120 cm e larghezza minima di 90 cm, altezza minima dal piano di calpestio al tetto non inferiore a 140 cm	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	SI	n.a.	n.a.
3.32	almeno 1 posto dedicato ad ospitare una carrozzina per disabili, completo di guide fissate al pavimento, idonei rinforzi al piano originale in corrispondenza delle guide, relativi martinetti ad innesti rapidi e cinture di sicurezza a bretella a 3 punti, sedute passeggeri corredate di cintura a bretella, complete di appoggiatesta e braccioli	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	SI	n.a.	n.a.
3.33	pedana di sollevamento (interna mono o doppio braccio, ovvero esterna al mezzo) o scivolo per carrozzina disabili, con portata minima 250 kg (in caso di scivolo, questo deve essere dotato di sistema di carico servoassistito per tutti i mezzi autorizzati dopo l'entrata in vigore della DGR di cui il presente allegato fa parte integrante e sostanziale)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	SI	n.a.	n.a.
4	REQUISITI MINIMI DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE							
4.1	monitor-defibrillatore dotato di acquisizione ECG a 12 derivazioni, funzione di pacing, defibrillazione in modalità manuale e semiautomatica, possibilità di stampa (N.B.: la presenza di sistemi di trasmissione del tracciato ECG non rientra tra i requisiti)	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Allegato A	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

	<i>minimi di autorizzazione ed è regolata da eventuali specifici rapporti convenzionali/affidamenti)</i>							
4.2	n. 1 defibrillatore semiautomatico	n.a.	n.a.	SI	SI	n.a.	n.a.	SI
4.3	saturimetro portatile	SI o comunque integrato nel monitor-defibrillatore	SI o comunque integrato nel monitor-defibrillatore	SI	SI	n.a.	n.a.	SI
4.4	aspiratore medico-chirurgico elettrico portatile, con contenitore di raccolta secreti monouso da almeno 500 ml + prolunga + raccordo e dotato di apposito sistema di fissaggio	SI	SI	SI	SI (o in alternativa sistema di aspiratore fisso)	n.a.	n.a.	SI
4.5	ventilatore polmonare portatile + circuito esterno	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.6	n. 1 pompa siringa da infusione portatile	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.7	minifrigo per farmaci o vano refrigerato	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.8	frigorifero di dimensioni maggiorate con sistema di monitoraggio e registrazione in continuo delle temperature, dotato di idonei sistemi di fissaggio e con appositi alloggiamenti interni per provette, emoderivati e organi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	SI	n.a.
4.9	borsa scalda fluidi o vano scaldafuidi a temperatura controllata	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.10	termometro senza contatto	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5	REQUISITI MINIMI DEI MATERIALI E PRESIDI							
5.1	Materiale assistenza respiratoria – vie aeree							
5.1.1	bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di	1, con manometro	2, di cui 1 con manometro	2	1	1 (*)	n.a.	1

Allegato A	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

	pressione, alloggiate con opportuni sistemi di fissaggio, a norma di legge e certificati	ad alti flussi per C-PAP (da almeno 25 l/min)	ad alti flussi per C-PAP (da almeno 25 l/min)					
5.1.2	pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir + filtro antibatterico	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.3	pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico e neonatale c/reservoir + filtro antibatterico	n.a.	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.4	maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura)	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.5	cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura)	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.6	laringoscopio a led con lame di misure adulti + pediatrico con n. 1 ricambio di batterie	n.a.	SI (tranne che per i mezzi del servizio di emergenza territoriale)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.7	tubi endotracheali da 2 ad 8.5 (1 per misura)	n.a.	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.8	mandrino guidatubo adulto + pediatrico	n.a.	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.9	tubi corrugati "mount"	n.a.	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.10	filtri antibatterici	n.a.	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.11	sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso adulti	n.a.	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.12	sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico	n.a.	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.13	maschere per ossigenoterapia con reservoir adulti	n.a.	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.14	maschere per ossigenoterapia con reservoir pediatriche	n.a.	2	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

REGIONE MARCHE  Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario		Allegato A
---	--	------------

5.1.15	maschera "Venturi" per ossigenoterapia adulti	n.a.	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.16	maschera "Venturi" per ossigenoterapia pediatriche	n.a.	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.17	set presidi sovraglottici adulti	n.a.	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.18	dispositivo per somministrare farmaci via aerosol	n.a.	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.19	sistema di ventilazione per C-PAP	n.a.	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.20	occhiali per ossigenoterapia	n.a.	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.21	prolunghe O2	n.a.	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.
5.1.22	sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura)	n.a.	SI	SI	SI (più una cannula di Yankauer)	n.a.	n.a.	n.a.
5.2	Materiale assistenza cardiocircolatoria							
5.2.1	fonendoscopio	n.a.	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.2.2	lacci emostatici da prelievo	n.a.	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.2.3	tamponcini per disinfezione	n.a.	4	4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.2.4	ago-cannule dal 14 al 22 (3 per misura)	n.a.	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.2.5	siringhe ml 20, 10, 5, 2.5 e siringhe mod. insulina	n.a.	3 per misura	2 per misura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.2.6	spremisacca	n.a.	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.2.7	tourniquet per emostasi	n.a.	2	2	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.3	Materiale per immobilizzazione							
5.3.1	serie di collari da estricazione	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	SI
5.3.2	dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari)	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.3.3	barella atraumatica a cucchiaio amagnetica + fermacapo + sistema di contenzione	SI	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5.3.4	serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

REGIONE MARCHE  Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario		Allegato A
---	--	------------

5.3.5	tavola spinale radiotrasparente (dim. Max 185x43x5cm) + fermacapo + sistema di contenzione tipo ragno	n.a.	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.3.6	n. 1 tavola spinale pediatrica ovvero adattatore pediatrico per tavola spinale/barella atraumatica a cucchiaio (in relazione alla dotazione del mezzo)	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.3.7	materasso a depressione + pompa	n.a.	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.3.8	cintura di immobilizzazione pelvica	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.3.9	telo barella con almeno n. 6 maniglie	SI	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5.4	Materiale per medicazione							
5.4.1	guanti sterili (misure S-M-L-XL)	n.a.	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.2	confezioni garze sterili	n.a.	3	3	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.3	telini sterili	n.a.	2	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.4	confezioni garze non sterili	n.a.	3	3	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.5	flaconi acqua ossigenata	n.a.	2	2	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.6	flacone disinfettante iodato	n.a.	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.7	rasoi per depilazione monouso	n.a.	2	2	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.8	n. 2 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.9	rotoli bende per fasciatura autoretraenti	n.a.	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.
5.4.10	flaconi di soluzione fisiologica da ml 500, 250, 100	n.a.	2 per misura	1 per misura	1 per misura	n.a.	n.a.	n.a.
5.5	Zaino di soccorso							
5.5.1	confezioni garze sterili	3	3	3	n.a.	2	n.a.	3
5.5.2	telini sterili	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.	2
5.5.3	confezioni garze non sterili	3	3	3	n.a.	2	n.a.	3
5.5.4	flaconi acqua ossigenata	1	2	2	n.a.	1	n.a.	2
5.5.5	disinfettante allo iodio	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	1
5.5.6	n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n.1 cerotti 5 cm	SI	SI	SI	n.a.	SI	n.a.	SI

REGIONE MARCHE  Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario		Allegato A
---	--	------------

5.5.7	rotoli bende per fasciatura	2	2	2	n.a.	2	n.a.	2
5.5.8	forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare	SI	SI	SI	n.a.	SI	n.a.	SI
5.5.9	box aghi/oggetti taglienti utilizzati	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	1
5.5.10	pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir + filtro antibatterico	SI	SI	SI	n.a.	SI	n.a.	SI
5.5.11	pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir + filtro antibatterico	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	SI
5.5.12	maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura)	SI	SI	SI	n.a.	SI (da 3 a 5)	n.a.	SI
5.5.13	rilevatore monossido di carbonio	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	SI
5.5.14	dispositivo per somministrare farmaci via aerosol	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.15	dispositivo per somministrazione farmaci per via intranasale	2	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.16	cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura)	SI	SI	SI	n.a.	SI (da 2 a 4)	n.a.	SI
5.5.17	cannule nasofaringee di misure diverse	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.	2
5.5.18	sistema di ventilazione per C-PAP	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.19	occhialini per ossigenoterapia	1	1	1	n.a.	1	n.a.	1
5.5.20	prolunga O2	SI	SI	SI	n.a.	SI	n.a.	SI
5.5.21	sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura)	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.22	cannula di Yankauer	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	1
5.5.23	lubrificanti monodose	3	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.24	laringoscopio a led con lame di misure adulti + pediatrico con n. 1 ricambio di batterie	SI	SI (limitatamente e ai mezzi del servizio di emergenza territoriale)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

		Allegato A
Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario		

5.5.25	tubi endotracheali da 2 ad 8.5 (1 per misura)	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.26	mandrino guidatubo adulto + pediatrico	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.27	tubi corrugati "mount"	2	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.28	filtri antibatterici	2	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.29	sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso adulti	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.30	sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.31	maschere per ossigenoterapia con reservoir adulti	1	1	1	n.a.	1	n.a.	1
5.5.32	maschere per ossigenoterapia con reservoir pediatriche	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	1
5.5.33	maschera "Venturi" per ossigenoterapia adulti	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.34	maschera "Venturi" per ossigenoterapia pediatriche	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.35	set presidi sovraglottici adulti	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.36	fonendoscopio	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	SI
5.5.37	sfigmomanometro	SI	SI (con bracciale adulto, bariatrico e pediatrico)	SI (con bracciale adulto, bariatrico e pediatrico)	n.a.	n.a.	n.a.	SI (con bracciale adulto, bariatrico e pediatrico)
5.5.38	termometro senza contatto	SI	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	SI
5.5.39	lacci emostatici da prelievo	2	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.40	ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura)	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.41	spremisacca	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.5.42	tourniquet per emostasi	2	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	SI
5.5.43	misuratore di glicemia	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.	SI
5.5.44	confezione ghiaccio istantaneo	1	1	1	n.a.	2	n.a.	1
5.5.45	confezione caldo istantaneo	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	1

REGIONE MARCHE  Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario		Allegato A
---	--	------------

5.5.46	sacchetti rifiuti	2	2	2	n.a.	2	n.a.	2
5.5.47	teli termici grandi (tipo metallina)	2	2	2	n.a.	1	n.a.	2
5.6	Materiale vario							
5.6.1	forbice per taglio indumenti tipo Robin o simile	n.a.	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.2	portarifiuti estraibile	n.a.	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.3	padella monouso	n.a.	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.4	pappagallo monouso	n.a.	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.5	confezioni ghiaccio istantaneo	n.a.	3	3	2	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.6	confezioni caldo-istantaneo	n.a.	3	3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.7	sacchetti graduati per raccolta liquidi organici	n.a.	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.8	sacchetti rifiuti	3	2	2	2	n.a.	2	n.a.
5.6.9	lenzuola	1	4	4	4	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.10	coperte	n.a.	2	2	2	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.11	traverse assorbenti monouso	n.a.	2	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.12	teli termici grandi (tipo metallina)	n.a.	2	2	2	2 (da alloggiare nello zaino di soccorso)	n.a.	n.a.
5.6.13	lubrificanti monodose	n.a.	2	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.14	sondini nasogastrici	n.a.	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.6.15	kit per sversamento materiale biologico	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	n.a.
5.6.16	alloggiamento per contenitori portaprovette con fissaggi a norma di legge	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	n.a.
5.6.17	cateteri vescicali n. 14/16/18 (n. 1 per misura)	n.a.	SI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.7	Materiale di protezione							
5.7.1	scatole di guanti monouso (misure S-M-L-XL)	SI	SI	SI	SI	SI (da alloggiare nello zaino di	SI	SI (da alloggiare nello zaino di

Allegato A	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

						soccorso/apposita borsa)		soccorso/apposita borsa)
5.7.2	mascherine chirurgiche IIR (almeno n. 10 pezzi)	SI	SI	SI	SI	SI (da alloggiare nello zaino di soccorso/apposita borsa)	n.a.	SI (da alloggiare nello zaino di soccorso/apposita borsa)
5.7.3	mascherine FFP3D	6	3	3	3	3 (da alloggiare nello zaino di soccorso/apposita borsa)	n.a.	3 (da alloggiare nello zaino di soccorso/apposita borsa)
5.7.4	paia di occhiali o visiere a schermo grande	3	3	3	3	n.a.	n.a.	3
5.7.5	camici di protezione monouso	3	3	3	3	n.a.	n.a.	n.a.
5.7.6	tute di protezione tipo Tyvek con cappuccio (tipo 5-6 B)	3	3	3	3	2 (da alloggiare nello zaino di soccorso/apposita borsa)	n.a.	n.a.
5.7.7	box aghi/oggetti taglienti utilizzati	SI	SI	SI	SI	n.a.	n.a.	n.a.
5.7.8	caschi di protezione	3	3	3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.7.9	paia di guanti da lavoro	3	3	3	1	n.a.	n.a.	n.a.

(*) = requisiti applicabili esclusivamente per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore della DGR di cui il presente allegato fa parte integrante e sostanziale.

3. LOGHI E LIVREE

3.1. LIVREE

Le livree dei mezzi devono essere conformi alle indicazioni normative.

Disposizioni e layout di loghi e livree devono essere coerenti e conformi con quanto previsto in appendice al presente Allegato.

Eventuali indicazioni grafiche della tipologia di mezzo devono corrispondere all'autorizzazione al momento in vigore per lo specifico veicolo (rif. par. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).

Per i mezzi di emergenza territoriale non devono essere apposti numeri di telefono, loghi o altre indicazioni al di fuori di quelle previste a livello normativo, nel paragrafo 2, dalle eventuali reti associative di appartenenza e nel seguente paragrafo 3.2. Eventuali codici interni identificativi del mezzo devono essere apposti in posizione adiacente al logo dell'Ente, con dimensione e formato contenuti tali da non risultare confondenti con l'identificativo regionale del mezzo.

3.2. LOGHI MEZZI DI SOCCORSO EMERGENZA TERRITORIALE

3.2.1. Il logo che contraddistingue i mezzi che effettuano il soccorso sanitario nell'ambito del Sistema di Emergenza Territoriale della Regione Marche è costituito da un doppio logo:

- a) logo "Emergenza 1 1 2" sulla porzione di sinistra;
- b) logo "Emergenza Sanitaria" sulla porzione di destra.

Ciascuno dei due loghi deve essere caratterizzato da:

- proporzione 5:4;
- lato di base di lunghezza pari ad almeno 40 cm;

Il logo caratterizzante il Numero di emergenza Unico Europeo (NUE) 112 deve rispettare le specifiche fornite dal Ministero dell'Interno:

- scritta bianca "EMERGENZA" su sfondo rosso nella porzione superiore;
- logo "1 1 2" su sfondo bianco nella porzione inferiore;
- colore rosso di riempimento CMYK 15, 100, 100, 5.

Il logo caratterizzante l'Emergenza Sanitaria territoriale deve essere composto da:

- stella del soccorso con il logo della Regione Marche al centro;
- corona esterna riportante la scritta "EMERGENZA SANITARIA" in alto e "REGIONE MARCHE" in basso;
- eventuale riquadro inferiore indicante la Centrale Operativa cui fa riferimento il mezzo;
- colore azzurro di riempimento CMYK 100, 38, 0, 0.

Di seguito i dettagli del layout grafico da rispettare.





Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Copia del logo in formato vettoriale può essere richiesto al Settore Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS Marche o alle Centrali Operative dell'Emergenza Sanitaria.

I loghi devono essere stampati con pellicole in materiale rifrangente.

Rispetto alle dimensioni indicate, può essere ammessa una riduzione pari a massimo il 20% per le vetture (automedicalizzate), qualora i profili del veicolo non consentano di rispettare le dimensioni sopra specificate.

3.2.2. Il logo deve essere posto solo sui mezzi che effettuano il soccorso territoriale nell'ambito del Sistema di Emergenza Territoriale della Regione Marche.

Compete alle Centrali Operative dell'Emergenza Sanitaria autorizzare il posizionamento del logo regionale sui mezzi di soccorso. I responsabili delle strutture autorizzate sono tenuti alla rimozione di ambo i loghi di cui ai punti a) e b) del precedente punto 3.2.1, qualora il mezzo non effettui più soccorso territoriale o venga espressamente richiesto dal Responsabile della Centrale Operativa.

3.2.3. Il logo va posizionato:

- su ognuna delle fiancate laterali del mezzo di soccorso;
- sul retro del veicolo, ammettendo anche la disposizione verticale o l'apposizione separata e non immediatamente contigua dei due loghi di cui ai punti a) e b) del precedente punto 3.2.1, qualora i profili del veicolo non lo consentano;
- sul fronte del veicolo, ammettendo anche la disposizione separata e non immediatamente contigua dei due loghi di cui ai punti a) e b) del precedente punto 3.2.1, con possibilità di riduzione delle dimensioni previste al medesimo punto 3.2.1, in relazione ai profili del veicolo.

Di seguito un prospetto riepilogativo:

POSIZIONE SUL MEZZO	DIMENSIONE MINIMA LOGO		POSIZIONE LOGHI
	AMBULANZA	VETTURA	
LATERALE	40 cm	32 cm	contigua
POSTERIORE	40 cm	32 cm	contigua, verticale o separata
FRONTALE	arbitraria	arbitraria	contigua, verticale o separata

3.2.4. Sul tetto dei mezzi di soccorso territoriale va posizionata la stella del soccorso, ovvero quanto previsto per la CRI dalle specifiche previsioni.

3.2.5. Per i mezzi che operano per conto del servizio di emergenza territoriale, deve essere riportato l'identificativo del mezzo, corrispondente alla sigla radio, sul tetto, sul portellone posteriore, sul frontale e sulle fiancate del veicolo.

3.2.6. Su entrambe le fiancate dei mezzi di soccorso va posizionato apposito logo, di dimensioni 10x10 cm, indicante che i veicoli sono geolocalizzati tramite sistema GPS presente a bordo radio e tramite eventuali altre apparecchiature (es. tablet). Il logo deve presentare il seguente layout grafico di massima:





Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

3.2.7. Tutti i mezzi di soccorso di nuova immatricolazione e/o autorizzazione devono prevedere in allestimento i loghi secondo le indicazioni di cui sopra.

3.2.8. L'apposizione del logo va prevista anche sulle fiancate degli aeromobili deputati al servizio di elisoccorso regionale, con posizione e dimensioni da valutarsi con l'affidatario del servizio in relazione agli eventuali vincoli tecnici sussistenti.

3.2.9. La verifica del corretto adempimento di quanto disciplinato al presente articolo 3.2 è in capo alle AST per i mezzi che effettuano il soccorso territoriale nell'ambito del Sistema di Emergenza Territoriale della Regione Marche e in capo all'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche per quanto attiene agli aeromobili in utilizzo presso il servizio di elisoccorso regionale.

3.3. LOGO MEZZI DI TRASPORTO SANITARIO

3.3.1. Il logo che contraddistingue i mezzi che operano nell'ambito del Sistema di Trasporto Sanitario della Regione Marche è caratterizzato da:

- proporzione 3:1;
- lato di base di lunghezza pari ad almeno 40 cm;

Il logo deve essere composto da:

- logo Regione Marche sulla sinistra, scritta verde "TRASPORTO SANITARIO" in alto a destra e scritta nera "REGIONE MARCHE" in basso a destra, con bastone di Esculapio nero a caratterizzare la prima lettera della parola "TRASPORTO";
- colore verde di riempimento CMYK 100, 0, 55, 38.

Di seguito i dettagli del layout grafico da rispettare.



Copia del logo in formato vettoriale può essere richiesto al Settore Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS Marche o alle Centrali di Coordinamento Trasporti (CCT).

Il logo deve essere stampato con pellicole in materiale rifrangente.

Rispetto alle dimensioni indicate, può essere ammessa una riduzione pari a massimo il 50% per le vetture, qualora i profili del veicolo non consentano di rispettare le dimensioni sopra specificate.

3.3.2. Il logo deve essere posto solo sui mezzi che effettuano il trasporto sanitario per conto e a carico della Regione Marche.



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Compete alle CCT autorizzare il posizionamento del logo regionale sui mezzi di trasporto. I responsabili delle strutture autorizzate sono tenuti alla rimozione del logo di cui al precedente punto 3.3.1, qualora il mezzo non effettui più trasporto sanitario o venga espressamente richiesto dal Responsabile della Centrale.

3.3.3. Il logo va posizionato:

- a) su ognuna delle fiancate laterali del mezzo di trasporto;
- b) sul retro del veicolo.

3.3.4. Tutti i mezzi di trasporto di nuova immatricolazione e/o autorizzazione devono prevedere in allestimento i loghi secondo le indicazioni di cui sopra; per tutti i mezzi già autorizzati e in esercizio alla data di adozione del presente atto non è richiesto l'adeguamento e potranno mantenere il logo di cui alla DGR 827/13.

3.4. IDENTIFICATIVI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Ogni autoveicolo deve riportare su entrambe le fiancate, in prossimità del logo del soggetto autorizzato, i dati identificativi del decreto di prima autorizzazione (numero e anno) rilasciata dalla Regione Marche. L'identificativo di cui sopra deve avere il layout di seguito riportato, in formato A6 (14,8x10,5 cm), con scritte nere su sfondo bianco.

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SANITARIO REGIONE MARCHE
DEC/123/aaaa

3.5. LOGHI MEZZI IN CONVENZIONE

Eventuali ulteriori loghi da apporre sui mezzi deputati ad attività di trasporto sanitario potranno essere stabiliti nell'ambito di specifici rapporti convenzionali sottoscritti con gli Enti del SSR.

4. EQUIPAGGI

Vengono di seguito indicate le professionalità minime necessarie sui mezzi di trasporto sanitario di cui al punto 1, affinché questi possano essere utilizzabili nella Regione Marche.

In ogni caso, per i servizi svolti per conto del SSR il personale sanitario (medico e infermiere) deve essere messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie, coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 36/98.

L'ente che coordina il trasporto definisce l'effettiva dotazione di equipaggio, in base alle necessità cliniche prospettate e sulla base di protocolli prestabiliti.

Ferme restando le disposizioni contenute, nel merito, nella L.R. 36/98 e nelle relative disposizioni regionali attuative e fermo restando l'utilizzo, in caso di necessità, di personale con qualifica superiore, si precisa quanto segue:

- a) per il soccorso territoriale in regime di emergenza-urgenza occorre fare riferimento ai protocolli dispatch approvati dall'organo competente della Regione Marche; i mezzi e il relativo personale

Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

utilizzati sono quelli MED, AALS e ABLs di cui sopra, cui possono essere assegnate funzioni di MSA, MSI e MSB, in rispetto all'organizzazione del Sistema di Emergenza Territoriale della Regione Marche;

- b) per i trasporti diversi da quelli di cui alla lettera a), si fa riferimento alla seguente tabella, considerando che possono esistere situazioni, in numero estremamente ridotto, che possono non trovare piena corrispondenza all'interno della stessa:

	TIPOLOGIA DI PAZIENTE	MEZZI	PROFESSIONALITÀ
1	Soggetti con alterazione o instabilità delle funzioni vitali	AALS	1 autista soccorritore 1 infermiere 1 medico DEA/EMS o STEN/STAM
2	Soggetti che possono richiedere diagnosi e interventi terapeutici – anche di tipo avanzato – durante il trasporto	AALS	1 autista soccorritore 1 infermiere 1 medico competente per la patologia presentata dal paziente
3	Soggetti che necessitano di continuazione delle cure erogate e/o interventi terapeutici urgenti fondati sulla applicazione di protocolli e/o procedure clinico assistenziali specifici; Soggetti che necessitano di interventi derivanti dalla valutazione dei bisogni assistenziali del trasportato, nel rispetto della vigente normativa.	ABLS/ AALS(*)	1 autista soccorritore 1 infermiere
4	Soggetti che, in relazione alle condizioni cliniche o alle prestazioni sanitarie da svolgere, presentano un rischio superiore alla norma tale da richiedere durante il trasporto interventi di sostegno di base alle funzioni vitali o altra tipologia di assistenza correlata ai problemi clinici individuati per la formazione del soccorritore.	TRA/ ABLS(*)	1 autista di ambulanza 1 soccorritore
5	Soggetti che possono viaggiare con i comuni mezzi di trasporto, che richiedono accompagnamento (per esempio problematiche relative alla deambulazione), senza che siano necessarie competenze correlate ai problemi clinici individuati per la formazione del soccorritore.	DIS	1 autista 1 assistente
7	Sacche di emoderivati da trasfondere e organi	POR	1 autista di ambulanza

(*) = limitatamente a specifiche esigenze

N.B.: I mezzi declassati, qualora vengano mantenuti i dispositivi di allarme acustico e visivo, potranno essere guidati esclusivamente da autisti di ambulanza o autisti soccorritori.



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

FORMAZIONE

Il personale sanitario addetto ai servizi di emergenza-urgenza, i soccorritori (volontari o dipendenti) e gli autisti soccorritori devono aver completato la formazione prevista dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, compreso quanto previsto e regolamentato dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Per il personale non dipendente del SSR il completamento della formazione deve essere attestato dal Direttore Sanitario dell'ente di appartenenza e la valutazione delle competenze va verificata attraverso apposito esame. L'elenco del suddetto personale è conservato dalle Centrali Operative dell'Emergenza Territoriale.

Gli autisti e i restanti operatori, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente per le proprie mansioni, devono essere competenti nel sostegno di base alle funzioni vitali (BLS), nelle tecniche di base di primo soccorso e in quelle di mobilitazione del paziente in relazione alla tipologia di mezzo utilizzato. Resta fermo che negli equipaggi delle ambulanze, almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato a defibrillare e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario del soggetto che eroga servizi di trasporto sanitario.

VINCOLI DI ETÀ

Il personale impiegato deve rispettare i seguenti limiti di età (da considerarsi alla data di compimento):

Vincolo di età	Ruolo
> 18 anni	Tutto il personale
< 67 anni	Autista soccorritore
< 75 anni	Autista di ambulanza Autista

Per personale con età compresa tra 16 e 18 anni è contemplata la possibilità di impiego a bordo dei mezzi TRA e DIS con ruolo di mero osservatore aggiuntivo all'equipaggio previsto al presente paragrafo, su diretta autorizzazione e responsabilità del rappresentante legale dell'OdV/ditta/società, coerentemente con quanto disciplinato dal panorama legislativo di settore e da eventuali regolamentazioni interne.

Tutto il personale deve possedere certificazione di idoneità fisica alla mansione. Per il personale non dipendente del SSR, il Direttore Sanitario dell'ente attesta il possesso dell'idoneità fisica.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario del soggetto che eroga servizi di trasporto sanitario.

5. DIVISE

5.1. Tutto il personale operante a qualsiasi titolo (volontari, dipendenti, tirocinanti, addestramenti, etc.) a bordo dei mezzi di trasporto sanitario, a prescindere dalla tipologia, deve essere dotato di divisa di servizio completa giacca + pantalone (DPI categoria II - prestazioni minime: conformità ai requisiti della UNI 13688:2013 e alla EN ISO 20471:2017 alta visibilità Classe 3 per servizi di emergenza-urgenza, Classe 1 per servizi di trasporto sanitario e conformità ai requisiti), in coerenza e conformità a quanto individuato nella Valutazione dei Rischi elaborata per il rispetto del quadro normativo vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.2. Le divise in dotazione al personale volontario e/o dipendente di soggetti terzi operanti nell'ambito del trasporto sanitario (es. Organizzazioni di Volontariato) devono essere conformi a quelle istituzionalmente previste dall'ente di appartenenza e/o dalle reti associative di riferimento.



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

5.3. Il logo di cui al precedente paragrafo 3.2 "Loghi mezzi di soccorso emergenza territoriale" può essere apposto sulle divise del personale volontario e/o dipendente di soggetti terzi operanti nell'ambito del trasporto sanitario (es. Organizzazioni di Volontariato) esclusivamente quando si presta servizio a bordo di mezzi impiegati nell'ambito del Sistema di Emergenza Territoriale 118.

6. INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE

6.1. SEDE OPERATIVA

Il soggetto che eroga servizi di trasporto sanitario deve disporre di almeno una sede operativa principale (non necessariamente coincidente con la sede legale), cui possono aggiungersi eventuali sedi operative secondarie/distaccate e sedi operative di sosta permanente, ove siano dislocate permanentemente la sosta e la partenza di singole postazioni per l'espletamento di specifici servizi.

Le sedi operative possono essere realizzate all'interno di strutture ospedaliere, di strutture territoriali delle AST, di specifiche strutture delle Organizzazioni di Volontariato o di privati ovvero possono essere del tutto indipendenti da altre strutture.

Per le sedi operative secondarie dislocate presso strutture del SSR, il rispetto dei requisiti di autorizzazione ricade sotto la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera/AST di riferimento e non del soggetto che chiede l'autorizzazione.

SEDE OPERATIVA

Le sedi operative, a comprendere quella principale e altre eventuali secondarie/distaccate, devono essere dotate almeno di:

- a) locali a uso amministrativo/gestionale, comprensivi di eventuali spazi per archivio e/o front office per utenti esterni (*);
- b) sala riposo/attesa per il personale in servizio deputato ai trasporti sanitari e/o ai servizi di emergenza-sanitaria;
- c) locale/i per lo stazionamento notturno degli equipaggi, in caso di servizi attivi h24;
- d) locale o spazio ristoro, in funzione del numero di operatori presenti contemporaneamente, dotato di arredi e attrezzature coerenti con le opportune condizioni igieniche e sanitarie;
- e) locali per la formazione e l'aggiornamento previsti dai profili normativi regionali per il personale impiegato (*);
- f) spazi/armadi per la conservazione di materiali, apparecchiature, presidi e dotazioni di soccorso necessari per l'esercizio dell'attività;
- g) locale, spazio o armadio da adibire a magazzino materiali "puliti" (biancheria, materiale disinfezione, indumenti, etc.);
- h) locale, spazio o armadio destinato a riporre il materiale sporco, separato dal magazzino per materiali puliti e localizzato in modo da ottenere idonei flussi gestionali sporco-pulito;
- i) locale o spazio da adibire alle attività di pulizia, lavaggio, sanificazione e disinfezione del materiale sporco non monouso, dislocato coerentemente ai flussi gestionali sporco-pulito previsti (**);
- j) spogliatoio con armadietti per il personale, sia dipendente che volontario, distinti per genere, commisurati al numero di operatori contemporaneamente presenti in servizio, secondo la normativa vigente e alle indicazioni del D.L.gs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- k) servizi igienici distinti per genere, muniti di doccia, facilmente comunicanti con gli spogliatoi (***);
- l) spazi coperti, da poter prevedere anche esternamente alla sede, per lo stazionamento dei mezzi, atti a consentirne il ricovero, l'alimentazione elettrica, la pulizia, sanificazione, disinfezione e il lavaggio (****) in qualsiasi condizione atmosferica, con impiantistica e dotazioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente;



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

- m) per le sedi che prevedono la sosta di mezzi adibiti ai servizi di emergenza va garantita apposita segnaletica presso i varchi di accesso che identifichi l'uscita di mezzi di soccorso e la necessità di mantenere costantemente libero il passaggio.

(*) = tali locali possono essere anche dislocati esternamente, presso altre strutture di proprietà o concesse con contratto di locazione o altra forma, comunque nel rispetto della normativa vigente.

(**) = il locale per il lavaggio, sanificazione e disinfezione del materiale sporco può essere sostituito con apposito contratto con soggetti terzi, che effettuano tale attività in conformità alle normative vigenti.

(***) = il requisito inerente alla facile comunicazione con gli spogliatoi è applicabile esclusivamente per le sedi di nuova autorizzazione dopo l'entrata in vigore della DGR di cui il presente allegato fa parte integrante e sostanziale.

(****) = il luogo per il lavaggio può essere sostituito con apposito contratto con soggetti terzi, che effettuano tale attività in conformità alle normative vigenti.

Devono essere, altresì, garantite tutte le misure strutturali, logistiche e organizzative atte alla prevenzione e protezione dei rischi, conformemente al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in particolare in termini di:

- misure generali e specifiche di tutela sui luoghi di lavoro, esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) elaborato secondo il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- regolarità urbanistica dei locali (agibilità o abitabilità urbanistica);
- luogo idoneo al deposito di bombole di ossigeno, se previste per il servizio erogato, nel rispetto della normativa vigente;
- uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI;
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione sostanze pericolose e rifiuti speciali;
- esposizione ad agenti biologici;
- protezione da atmosfere esplosive.

SEDI OPERATIVE DI SOSTA PERMANENTE

Le eventuali sedi operative di sosta permanente h12/h24, escludendo le postazioni ove siano temporaneamente dislocati singoli mezzi di soccorso per l'espletamento di particolari servizi, devono essere dotate ciascuna di:

- a) sala riposo/attesa per il personale in servizio, con area dedicata al ristoro;
- b) eventuale/i locale/i per lo stazionamento notturno degli equipaggi;
- c) spazi/armadi per la conservazione di materiali, apparecchiature, presidi e dotazioni di soccorso necessari per l'esercizio dell'attività;
- d) locale o spazi/armadi da adibire a deposito del materiale sporco e pulito (biancheria, materiale disinfezione, indumenti, etc.), con adeguata separazione dei flussi gestionali sporco-pulito;
- e) locale o spazio da adibire alle attività di pulizia, lavaggio, sanificazione e disinfezione del materiale sporco non monouso, dislocato coerentemente ai flussi gestionali sporco-pulito previsti (*);
- f) spogliatoio con armadietti per il personale, sia dipendente che volontario, commisurati al numero di operatori contemporaneamente presenti in servizio, secondo la normativa vigente e alle indicazioni del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- g) servizi igienici distinti per genere, muniti di doccia, facilmente comunicanti con gli spogliatoi (**);
- h) spazi coperti per lo stazionamento dei mezzi, atti a consentirne il ricovero, l'alimentazione elettrica, la pulizia, sanificazione, disinfezione e il lavaggio (***) in qualsiasi condizione atmosferica, con impiantistica e dotazioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente;
- i) per le sedi che prevedono la sosta di mezzi adibiti ai servizi di emergenza va garantita apposita segnaletica presso i varchi di accesso che identifichi l'uscita di mezzi di soccorso e la necessità di mantenere costantemente libero il passaggio.



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

(*) = le attività di lavaggio, sanificazione e disinfezione del materiale sporco possono essere alternativamente svolte presso un'altra sede operativa ovvero tramite apposito contratto con soggetti terzi, che effettuano tale attività in conformità alle normative vigenti.

(**) = il requisito inerente alla facile comunicazione con gli spogliatoi è applicabile esclusivamente per le sedi di nuova autorizzazione dopo l'entrata in vigore della DGR di cui il presente allegato fa parte integrante e sostanziale.

(***) = il luogo per il lavaggio può essere previsto presso un'altra sede operativa ovvero sostituito con apposito contratto con soggetti terzi, che effettuano tale attività in conformità alle normative vigenti.

Deve essere garantita adeguata procedura per la gestione e lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali derivanti dal servizio espletato.

Per le misure inerenti agli aspetti di prevenzione e protezione dei rischi, valgono le stesse prescrizioni previste per la sede principale.

6.2. SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE

Le sedi ove sussistono la sosta e la partenza di mezzi adibiti all'emergenza sanitaria territoriale devono essere dotate di:

- a.1. linea telefonica dedicata, riservata alle comunicazioni con la Centrale Operativa dell'Emergenza Sanitaria;
- a.2. linea telefonica per le comunicazioni con gli equipaggi di soccorso appartenente alla postazione;
- a.3. postazione pc, dotata di connettività dati e stampante.

La presenza a bordo dei mezzi dedicati al soccorso sanitari di sistemi di comunicazione radio, di tablet (per la gestione delle schede intervento, dei dati di geolocalizzazione del target, delle schede paziente, etc.) e di altri sistemi di telecomunicazione è demandata agli specifici rapporti convenzionali sottoscritti con l'Amministrazione affidataria.

Le sedi ove sussistono la sosta e la partenza di mezzi adibiti al trasporto sanitario devono essere dotate di:

- b.1. linea telefonica per le comunicazioni con la Centrale di Coordinamento dei Trasporti e i mezzi impiegati per i servizi commissionati;
- b.2. recapito telefonico alternativo tramite quale attivare, modificare o annullare un servizio, qualora non si disponga di personale presente in sede h24/die;
- b.3. postazione pc, dotata di connettività dati e stampante.

Qualora una sede comprenda sosta e partenza sia di mezzi adibiti all'emergenza sanitaria che di mezzi per il trasporto sanitario, le linee telefoniche di cui ai punti a.2 e b.1 possono coincidere.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adeguare le proprie dotazioni tecnologiche ai requisiti richiesti per il collegamento ai sistemi di telecomunicazione e georeferenziazione di cui è o sarà dotato il sistema di emergenza sanitaria e quello dei trasporti sanitari, con le modalità e nei tempi stabiliti dalle indicazioni regionali nel merito.

Livree mezzi SET AALS, ABLs degli Enti



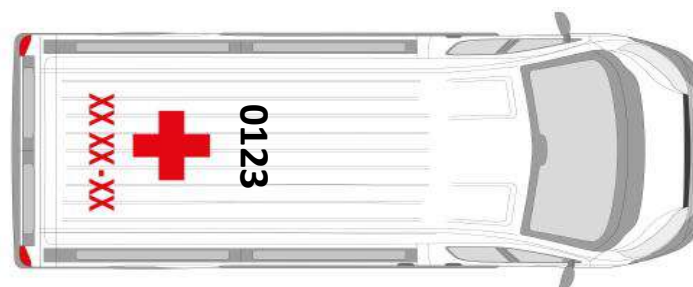


Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Livree mezzi SET AALS, ABLS CRI

Legenda colori:

- bianco VC212
- rosso VC212
- bianco rifra
- rosso rifra
- stampa su 3M bianco + laminazione



Livree mezzi SET AALS, ABLs ANPAS

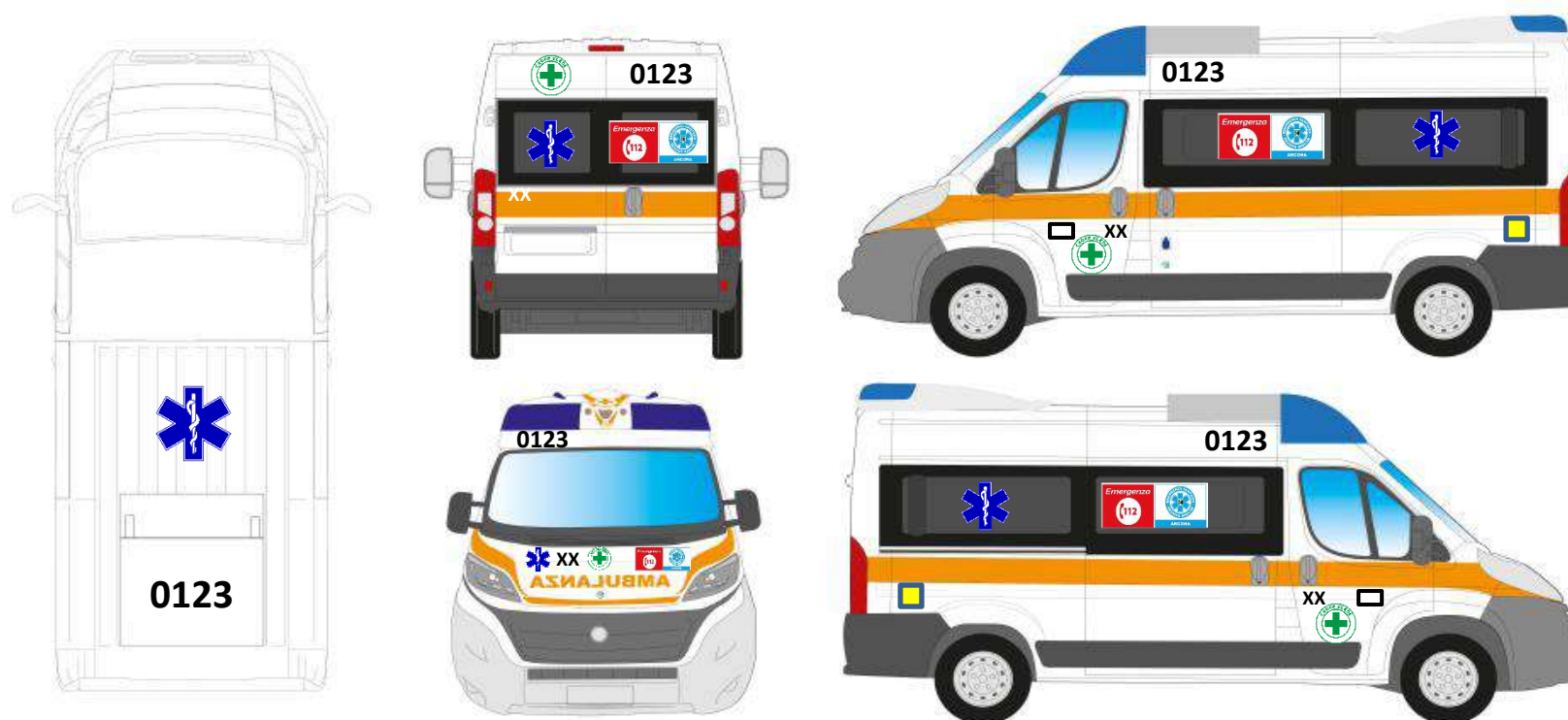


Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Livree mezzi SET AALS, ABLs Misericordia



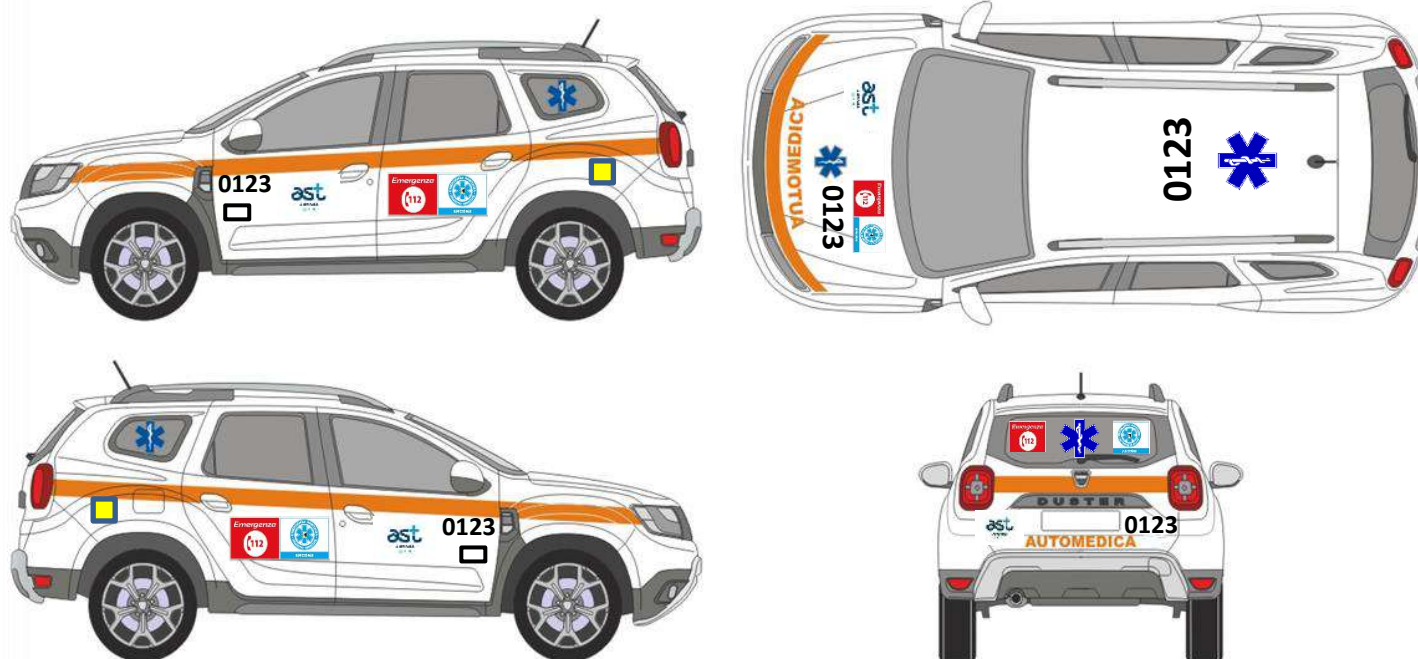
Livree mezzi SET AALS, ABLS altri Enti





Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

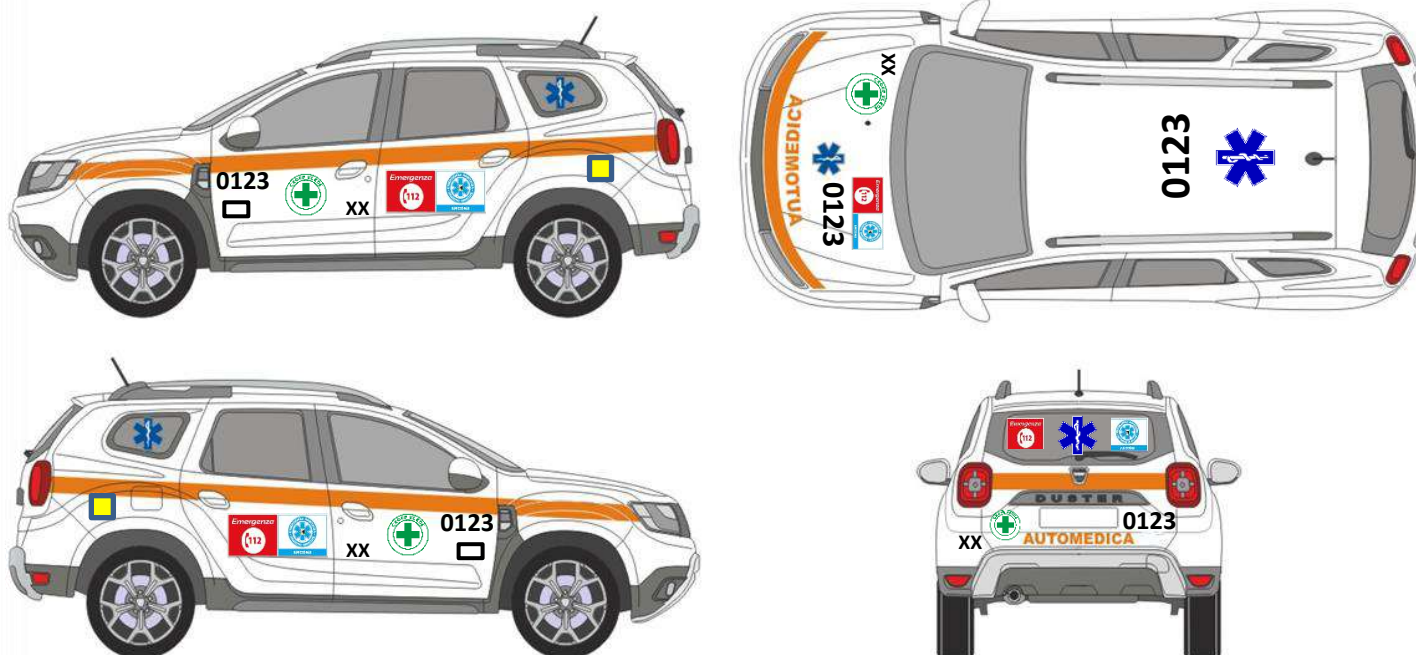
Livree mezzo SET MED degli Enti SSR





Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Livree mezzo SET MED altri Enti





Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

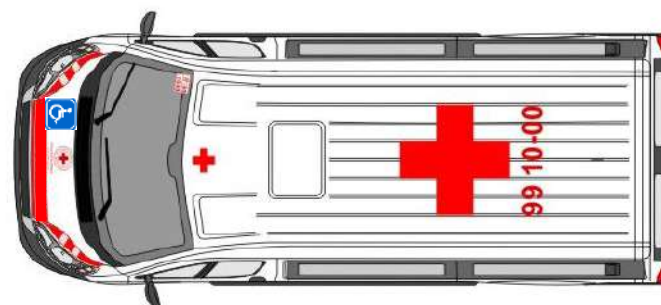
Livree mezzo TRA





Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Livree mezzo DIS





Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Legenda:

	Logo dell'Ente
	Stella del soccorso
	Loghi Emergenza Territoriale
0123	Identificativo radio regionale
xx	Identificativo interno
	Logo trasporto sanitario
	Logo veicolo trasporto disabili
	Identificativo autorizzazione all'esercizio
	Logo veicolo geolocalizzato



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

MODULO AUT_TRA_1

Alla c.a. Dirigente
Settore Autorizzazioni e Accreditamenti
Dipartimento Salute
Regione Marche

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO

Il/la sottoscritto/a

Cognome	Nome	
Nato/a a	Prov.	il
Residente a	Prov.	
Via/Piazza	Civico	
Codice Fiscale		
Tel.	mail	
PEC:		

in qualità di legale rappresentante dell'OdV/azienda/società:

Denominazione	
Forma giuridica	
Con sede legale in	
Via/Piazza	Civico
Codice Fiscale	P. IVA
Tel.	mail
PEC	



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle seguenti attività di trasporto sanitario nell'ambito della Regione Marche (art. 26 L.R. 36/98, così come modificata dalla L. R. 13/08):

	Tipologia attività
☐	Soccorso avanzato con autoveicolo
☐	Trasporti prevalentemente sanitari (TPS)
☐	Trasporti non prevalentemente sanitari (TNPS)
☐	Plasma e organi
☐	Altri servizi

da effettuarsi attraverso i seguenti automezzi:

	Cod.	Tipologia automezzo
☐	AUT	Automedica
☐	AALS	Ambulanza di soccorso avanzato
☐	ABLS	Ambulanza di soccorso di base
☐	SPEC	Veicoli di soccorso a uso speciale
☐	TRA	Ambulanza di trasporto
☐	DIS	Autoveicolo attrezzato per trasporto disabili
☐	POR	Autoveicolo per trasporto plasma e organi

Rappresentando che le attività saranno svolte nella/e seguente/i sede/i operativa/e:

Sede principale	
Sedi secondarie/distaccate (se presenti)	



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Sedi di sosta permanente (se presenti)	

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, nonché dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici eventualmente conseguiti:

REQUISITI GENERALI DI ORDINE SOGGETTIVO

- ☐ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
- ☐ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- ☐ che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità:

AUTORITÀ CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA ED ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO EMESSO	SOGGETTO CONDANNATO	TIPO DI REATO, RIFERIMENTI NORMATIVI E PENA COMMINATA	EVENTUALI BENEFICI

- ☐ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- ☐ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D. L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

- ☐ che è informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella disciplina di gara che qui si intende integralmente trascritta ed accettata;

L'OdV/azienda/società:

- ☐ risulta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ n. _____ R.E.A. in data _____;
- ☐ non risulta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio in quanto non ne sussiste l'obbligo;
- ☐ risulta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con data di ultimo rinnovo del _____ ovvero iscritta nel seguente Albo/Registro regionale _____ con n. _____ e data _____;
- ☐ risulta associata alla seguente rete associativa _____;
- ☐ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente e non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ☐ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

REQUISITI TECNICI DI AUTORIZZAZIONE

L'OdV/azienda/società:

- ☐ possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali di cui all'Allegato A, in relazione alla tipologia di attività di trasporto sanitario per le quali si richiede autorizzazione all'esercizio;
- ☐ impiega personale provvisto dei requisiti formativi di cui alle disposizioni normative nazionali e regionali di settore;
- ☐ rispetta le norme che regolamentano la formazione specifica e il rapporto di dipendenza o collaborazione del personale impiegato, con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano le assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche e la previdenza;
- ☐ rispetta ogni altro obbligo imposto dalla L.R. n. 36/98 e dalle altre disposizioni vigenti in materia;

COMUNICA

che la Direzione Sanitaria è affidata a:

Cognome	Nome	
Nato/a a	Prov.	il
Laureato in		



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

Presso l'Università di		il	
Isritto presso l'Ordine dei	Prov.	n.	
Specialista in			
Tel.		mail	

Che ha accettato l'incarico con la sottoscrizione apposta in calce e DICHIARA che:

- i titoli personali sopra indicati sono effettivamente quelli posseduti;
- non ha in corso provvedimenti restrittivi della professione;
- l'assenza di situazioni di incompatibilità con il ruolo assunto.

Si allegano i documenti previsti nel successivo *"Quadro sinottico allegati"*.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi della normativa vigente sulla data protection, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma legale rappresentante

Data

Firma Direttore Sanitario



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

MODULO AUT_TRA_2

Alla c.a. Dirigente
Settore Autorizzazioni e Accreditamenti
Dipartimento Salute
Regione Marche

COMUNICAZIONE ANNUALE PERMANENZA POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO

Il/la sottoscritto/a

Cognome	Nome	
Nato/a a	Prov.	il
Residente a	Prov.	
Via/Piazza	Civico	
Codice Fiscale		
Tel.	mail	
PEC:		

in qualità di legale rappresentante dell'OdV/azienda/società:

Denominazione	
Forma giuridica	
Con sede legale in	
Via/Piazza	Civico
Codice Fiscale	P. IVA
Tel.	mail
PEC	



Allegato A - Appendice	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

DICHIARA

- che non sussistono cambiamenti inerenti ai requisiti minimi di autorizzazione al trasporto sanitario;
- che sono intercorsi i seguenti cambiamenti strutturali, organizzativi, tecnologici/strumentali, professionali, etc.:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Si allega documentazione attestante e comprovante le modifiche di cui sopra, a integrazione di quelli previsti nel *“Quadro sinottico allegati”*.

Data _____ Firma legale rappresentante _____

Data _____ Firma Direttore Sanitario _____



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

MODULO AUT_TRA_3

Alla c.a. Responsabile
Commissione Tecnica per l'Autorizzazione e
l'Accreditamento del Trasporto Sanitario
AST _____

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ AUTOMEZZO

Il/la sottoscritto/a

Cognome	Nome	
Nato/a a	Prov.	il
Residente a	Prov.	
Via/Piazza	Civico	
Codice Fiscale		
Tel.	mail	
PEC:		

in qualità di legale rappresentante dell'OdV/ditta/società:

Denominazione	
Forma giuridica	
Con sede legale in	
Via/Piazza	Civico
Codice Fiscale	P. IVA
Tel.	mail
PEC	



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

CHIEDE

il rilascio della certificazione per il mezzo:

Fabbricante	
Modello	
Targa	
Data prima immatricolazione	
Km <i>(per eventuale mezzo usato)</i>	
Numero di telefono cellulare	

destinato a:

Cod.	Descrizione tipologia automezzo	
AUT	Automedica	☐
AALS	Ambulanza di soccorso avanzato	☐
ABLS	Ambulanza di soccorso di base	☐
SPEC	Veicoli di soccorso a uso speciale Specificare tipologia di mezzo: _____ _____ _____	☐
TRA	Ambulanza di trasporto	☐
DIS	Autoveicolo attrezzato per trasporto disabili	☐
POR	Autoveicolo per trasporto plasma e organi	☐

Per l'esecuzione delle seguenti attività:

	Tipologia attività
☐	Soccorso avanzato con autoveicolo
☐	Trasporti prevalentemente sanitari (TPS)
☐	Trasporti non prevalentemente sanitari (TNPS)
☐	Plasma e organi
☐	Altri servizi

Per mezzo SPEC, specificare eventuali note di dettaglio circa la destinazione d'uso prevista:



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

qualora sia attiva una convenzione per il servizio di emergenza territoriale con un Ente del SSR e il mezzo vada in sostituzione di un altro non più abilitato come MED, AALS, ABL, fermo restando l'invarianza degli accordi contrattuali/convenzionamenti in essere, si rappresenta quanto di seguito:

Dati mezzo sostituito (<i>non più abilitato</i>)	
Targa del mezzo	
Selettiva radio	
Numero di telefono cellulare	

Si allega documentazione integrativa, secondo quanto previsto nel successivo *"Quadro sinottico allegati"*.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi della normativa vigente sulla data protection, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma legale rappresentante

Allegato A - Appendice	
	Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

QUADRO SINOTTICO ALLEGATI

	Allegato da produrre	AUT_TRA_1	AUT_TRA_2	AUT_TRA_3
1	copie dei documenti di identità di tutti i dichiaranti	SI		
2	eventuale dichiarazione della rete associativa di appartenenza (con indicazione del numero di iscrizione al RUNTS, laddove presente), attestante l'affiliazione dell'OdV richiedente l'autorizzazione	SI		
3	modulo AUT_TRA_3, corredato di relativi allegati, per ciascun mezzo che si intende certificare	SI		
4	elenco dei mezzi di soccorso/trasporto (<i>rif. fac-simile ELENCO MEZZI</i>)	SI	SI	SI
5	copia conforme all'originale degli atti di proprietà o altro titolo (ad es.: libretto di circolazione fronte/retro) che certifichi la piena disponibilità dei mezzi per i quali si richiede l'autorizzazione	SI		per il mezzo oggetto di certificazione
6	copia conforme all'originale dell'assicurazione sottoscritta per ciascun automezzo	SI		per il mezzo oggetto di certificazione
7	dichiarazione di conformità dell'allestitore			SI
8	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale il legale rappresentante dichiara l'assenza di modifiche successive sul veicolo			SI
9	organigramma funzionale del soggetto richiedente, con nominativi degli incaricati e relativi ruoli di responsabilità	SI		
10	lettera di incarico e relativa accettazione del Direttore Sanitario, riportante i dati di dettaglio di iscrizione all'Ordine dei Medici	SI		
11	lettera di incarico e relativa accettazione del medico competente, riportante i dati di dettaglio di iscrizione all'Ordine dei Medici	SI		
12	planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede principale ed eventuali sedi operative secondarie, corredata da relazione illustrativa sulla destinazione d'uso dei locali e che attesti il rispetto delle norme di settore	SI		
13	copia del certificato o altro documento attestante l'agibilità della sede principale e di eventuali sedi secondarie	SI		
14	elenco degli impianti, delle attrezzature e dei presidi di cui è dotata la sede e relative dichiarazioni di conformità/certificazioni	SI		
15	se prevista, Segnalazione Certificata di Inizio Attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco	SI		
16	copia dell'ultimo controllo dei presidi e delle attrezzature per la lotta all'incendio riportato sul registro antincendio	SI		
17	copia della procedura di gestione e delle ultime movimentazioni riportate sul registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi	SI		
18	copia delle procedure di gestione e delle ultime attività effettuate e inserite nel registro sulla sanificazione degli automezzi	SI		
19	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (<i>rif. fac-simile DICHIARAZIONE UNICA 81/08</i>), nella quale il legale rappresentante dichiara di aver predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale e relativa valutazione dei rischi specifici	SI		
20	elenco delle apparecchiature elettromedicali (<i>rif. fac-simile ELENCO APPARECCHIATURE</i>), possedute a qualsiasi titolo, corredato da relative dichiarazioni di conformità/certificazioni e riportante l'indicazione del nominativo di un responsabile della manutenzione ordinaria, nel rispetto della normativa vigente, o copia del/i contratto/i attestante l'assistenza manutentiva	SI		per il mezzo oggetto di certificazione



Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario

21	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante dichiara che il personale dipendente è assunto con regolare contratto previsto da CCNL di cui sono rispettate le norme e che per il medesimo sono assolti gli obblighi contributivi previsti e conseguentemente non vi è alcun ricorso a forme di collaborazioni irregolari	SI		
22	elenco del personale dipendente, nelle varie forme previste dalla normativa, e di quello volontario, impiegato nell'attività per cui si chiede l'autorizzazione, con indicazione di data di nascita, relative mansioni, tipologia patenti possedute e relative scadenze, attestazione dell'idoneità fisica (da parte del Direttore Sanitario per i volontari e del medico competente per il personale dipendente) e della specifica formazione (<i>rif. fac-simile ELENCO PERSONALE</i>)	SI	SI	
23	copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica	SI		
24	in relazione alla forma giuridica: ▪ nel caso di Organizzazioni di Volontariato, o di Promozione sociale, estremi di eventuale iscrizione al RUNTS e copia dell'ultima revisione annuale effettuata ovvero iscrizione ad altri Albi/Registri regionali, con autocertificazione attestante la presenza tra gli scopi statutari del trasporto sanitario; ▪ nel caso di Cooperativa Sociale estremi di eventuale iscrizione RUNTS e copia dell'ultima revisione annuale effettuata ovvero iscrizione ad altri Albi/Registri regionali, con esito positivo, in ordine ai requisiti mutualistici dei soci, alla corretta applicazione delle vigenti normative inerenti alle cooperative sociali e alla regolare tenuta della contabilità; ▪ nel caso di Impresa individuale o di società, copia dell'atto costitutivo e dell'iscrizione nel registro delle imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA)	SI		
25	dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente	SI		
26	documentazione idonea a comprovare la stipula delle assicurazioni previste dalle disposizioni vigenti, per la copertura dei rischi derivanti da: ▪ responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio; ▪ infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto; ▪ rischi aziendali	SI		
27	copia dei contratti vigenti con soggetti terzi (es. per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, per il lavaggio e disinfezione degli automezzi, per l'approvvigionamento dell'ossigeno, per il lavanolo di divise e biancheria, per la manutenzione degli estintori, per manutenzione meccanica/elettronica e della carrozzeria degli automezzi, per la manutenzione di presidi ed elettromedicali, manutenzione impianti termici e di condizionamento, etc.)	SI		
28	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante indica le modalità di stoccaggio degli pneumatici invernali ovvero fornisce copia di eventuale contratto vigente con soggetto terzo per fornitura/stoccaggio/sostituzione treni gomme invernali/estive	SI		